



“Consiglio regionale della Campania”

XI LEGISLATURA

PROPOSTA DI LEGGE

N. REGISTRO GENERALE 308 del 06/07/2023

Misure a sostegno della permanenza e del rientro dei giovani talenti e dell'attrattività del sistema produttivo e commerciale campano

Firmato da: Valeria Ciarambino



Consiglio regionale della Campania

PROPOSTA DI LEGGE

**“MISURE A SOSTEGNO DELLA PERMANENZA E DEL RIENTRO DEI GIOVANI TALENTI E
DELL’ATTRATTIVITÀ DEL SISTEMA PRODUTTIVO E COMMERCIALE CAMPANO”**

A iniziativa del Consigliere

Valeria Ciarambino



Consiglio regionale della Campania

RELAZIONE DESCRITTIVA

La presente proposta di legge costituisce lo stralcio degli articoli 1-7 della proposta di legge “Torno in Campania: politiche a sostegno della permanenza e del rientro dei giovani talenti, dell’attrattività del sistema produttivo e commerciale e per la promozione del Turismo delle Radici” - Reg. Gen. n. 208, il cui esame nella Commissione in sede referente si è concluso in data 6 luglio 2023.

La proposta di legge si compone di 10 articoli, suddivisi in tre Capi.

Nel Capo I (Sostegno alla permanenza, al rientro e all’attrazione sul territorio regionale dei giovani talenti), l’articolo 1 reca le disposizioni generali e le definizioni dei beneficiari delle misure in esso contenute.

L’articolo 2 dettaglia l’entità dei benefici economici da concedere ai giovani talenti campani; l’articolo 3 contempla invece incentivi per il miglioramento dell’immagine aziendale delle imprese campane.

Con l’articolo 4 si prevede la cumulabilità dei benefici con gli altri eventuali aiuti pubblici previsti per le medesime finalità. L’articolo 5 specifica i provvedimenti di attuazione a carico della Giunta regionale.

Il Capo II, denominato “Promozione del *Made in Campania* e sviluppo di attività produttive a iniziativa degli emigrati di ritorno”, prevede, all’articolo 6, specifiche azioni finalizzate a promuovere gli scambi commerciali tra imprese campane (in particolare PMI) e imprenditori campani residenti all’estero. È inoltre prevista l’organizzazione di vacanze-lavoro (*working holidays*): esse hanno il principale obiettivo di rendere note ai discendenti degli emigrati le eccellenze artigianali e le filiere produttive del *Made in Campania* che caratterizzano da sempre l’operato di aziende e imprese locali, contribuendo ad accrescere l’*export* campano verso i paesi esteri.

Il successivo articolo 7 dispone il finanziamento delle azioni previste all’articolo 20 della legge reg. 2/1996 tese a favorire l’insediamento sul territorio di nuove iniziative imprenditoriali da parte di emigrati al rientro in Campania.

Nel Capo III, che reca le disposizioni finali, l’articolo 8 prevede una clausola valutativa, l’articolo 9 contiene la norma finanziaria e l’articolo 10 dispone in merito all’entrata in vigore della legge.



Consiglio regionale della Campania

RELAZIONE TECNICO-FINANZIARIA

SEZIONE 1 - CARATTERISTICHE DELLA SPESA

MORFOLOGIA DELLA SPESA	//	FATTORE LEGISLATIVO
TIPOLOGIA DELLA SPESA	CORRENTE	//
NATURA DELLA SPESA	//	PLURIENNALE

SEZIONE 2 - INDICAZIONI SULLA PRESENZA DI ONERI FINANZIARI PRESUNTI E RELATIVA QUANTIFICAZIONE

ART.	PRESENZA ONERI	STIMA ONERI	DATI-CRITERI-METODI UTILIZZATI PER LA QUANTIFICAZIONE DEGLI ONERI	ELEMENTI IDONEI A COMPROVARE LA NEUTRALITÀ FINANZIARIA DEL PROVVEDIMENTO
1	NO	//	//	L'articolo reca disposizioni generali e definizioni.
2	SI	500.000,00 euro per ciascuna annualità del triennio 2023-2025	L'articolo prevede la concessione di due tipologie di incentivo a favore dei giovani talenti: 1) un contributo base una tantum del valore di 2.000 euro a persona (comma 1); 2) un ulteriore contributo di 500	//



Consiglio regionale della Campania

			<p>euro/anno riservato ai giovani talenti che non fossero residenti in regione nei trenta giorni antecedenti all'assunzione, che si somma al precedente.</p> <p>Questo secondo contributo, a seconda del verificarsi di due ulteriori condizioni, può essere incrementato fino a 1.500 euro/anno e può essere percepito per tre anni (commi 2 e 3). Per questa categoria di destinatari, quindi, il valore dell'incentivo astrattamente concedibile è pari a 6500 euro a persona (2.000 euro + 1.500 euro + 1.500 euro).</p> <p>Tenuto conto del requisito di base richiesto per l'accesso all'incentivazione (possessione di laurea STEM o comunque titolo di elevata qualificazione) e considerato che l'incentivo è riconosciuto solo in caso di assunzione a tempo pieno/parziale e indeterminato presso imprese private della Regione, si può valutare che la platea dei potenziali interessati a presentare domanda</p>	
--	--	--	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--



Consiglio regionale della Campania

			<p>sia stimabile in circa 200/230 unità/anno, la più parte candidabile all'incentivazione nella misura base.</p> <p>La misura si presenta altresì compatibile e aggiuntiva alle disposizioni di cui all'articolo 16 del decreto legislativo n. 147/2015 e s.m.i. (nella parte in cui prevedono agevolazioni fiscali per i lavoratori che rientrino in Italia per prestare la loro attività sul territorio nazionale), rivolgendosi in modo particolare a una platea di soggetti under 35 in possesso di elevato titolo di studio.</p>	
3	SI	100.000,00 euro per ciascuna annualità del triennio 2023-2025	<p>L'articolo prevede la concessione di un contributo a imprese, per lo svolgimento di interventi promozionali, nella misura massima di 5.000 euro all'anno.</p> <p>Tenuto conto dei requisiti di accesso all'incentivazione, della novità della tipologia contributiva, del valore massimo concedibile e della tipologia degli interventi finanziabili, si ritiene congruo prevedere uno stanziamento di 100.000 euro per ciascuna annualità del triennio 2023-2025, tali</p>	//



Consiglio regionale della Campania

			<p>da coprire un fabbisogno potenziale di 20 imprese/anno, considerando un finanziamento nella misura massima concedibile.</p> <p>I criteri di selezione dei beneficiari, la ripartizione della dotazione finanziaria complessiva tra gli stessi e il cronoprogramma degli interventi realizzabili saranno invece dettagliati negli appositi bandi/avvisi pubblici che la struttura amministrativa regionale deputata all'attuazione della legge provvederà a emanare.</p>	
4	NO	//	//	Disposizione di carattere normativo.
5	NO	//	//	L'articolo individua alcuni provvedimenti di attuazione in carico alla Giunta regionale.
6	SI	50.000,00 euro per ciascuna annualità del triennio 2023-2025	<p>L'articolo reca alcune misure per favorire l'attrattività del sistema produttivo e commerciale campano nel mondo, tra cui:</p> <p>1) la promozione, anche attraverso l'organizzazione di forum e conferenze, di specifiche iniziative</p>	//



Consiglio regionale della Campania

			<p>volte all'attrazione degli investimenti e allo scambio e interscambio commerciale tra imprese aventi sede in Campania e imprenditori campani residenti all'estero, così da incrementare i processi di internazionalizzazione con particolare attenzione alle piccole e medie imprese della Regione;</p> <p>2) il sostegno all'organizzazione di vacanze-lavoro destinate ai discendenti degli emigrati campani, con l'obiettivo di favorire, in particolare, la conoscenza delle eccellenze artigianali e delle filiere produttive locali.</p> <p>Per il triennio di riferimento, in sede di prima applicazione e in considerazione della natura sperimentale dell'iniziativa, si è stimato un contributo massimo di 50.000 euro, come costi organizzativi per lo svolgimento delle iniziative contenute nell'articolo.</p>	
7	SI	200.000, 00 euro per ciascuna delle annualità del triennio 2023-	L'articolo prevede l'istituzione di un Fondo per il finanziamento delle	//



Consiglio regionale della Campania

		2025	<p>attività previste all'articolo 20 della legge regionale 2/1996, ovvero alla concessione di benefici per gli emigrati che rientrano definitivamente nella Regione e avviano attività produttive singole, associate, o cooperativistiche nei settori dell'agricoltura, artigianato, commercio, industria, pesca, turismo e servizi.</p> <p>In sede di prima applicazione, e anche in ragione della natura sperimentale dell'iniziativa, si è ipotizzata la corresponsione di un contributo a fondo perduto compreso tra i 10.000 e i 20.000 euro, a seconda della tipologia di attività oggetto di sostegno (iniziative individuali, associate, cooperative). Pertanto, si prevede di finanziare un minimo di dieci iniziative per ciascuna annualità, per cui si è ritenuto congruo stabilire una spesa di 200.000 euro per il 2023 2024 e 2025.</p> <p>Il comma 2 dell'articolo prevede che la Giunta regionale provveda ad adeguare i criteri di attuazione dell'articolo con apposita</p>	
--	--	------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--



Consiglio regionale della Campania

			deliberazione, a superamento di quelli contenuti nella Delibera di Giunta regionale 30 novembre 2001, n. 6470, che appare non più in grado di garantire una celere implementazione della misura. Con tale delibera saranno individuate, in modo particolare, l'entità del contributo e le tipologie di spese ammissibili.	
8	NO	//	//	Clausola valutativa
9	SI	L'articolo reca la norma finanziaria.	Sono elencate le voci di spesa relative ai singoli articoli della proposta di legge aventi impatto finanziario.	//
10	NO	//	//	Entrata in vigore
		Stanziamiento complessivo	2.550.000,00 euro per il triennio 2023-2025	

SEZIONE 3 - MODALITÀ DI COPERTURA DEGLI ONERI FINANZIARI

MODALITÀ DI COPERTURA			
	Missione, Programma e Titolo	IMPORTO	ANNO
Riduzione di precedenti autorizzazioni legislative di spesa	//	//	//
Risorse iscritte in fondi	1) prelievo dalla Missione	1) 500.000,00	2023, 2024,



Consiglio regionale della Campania

speciali	<p>20, Programma 3, Titolo 1 e incremento delle medesime somme della Missione 15, Programma 3, Titolo 1;</p> <p>2) prelievo dalla Missione 20, Programma 3, Titolo 1 e incremento delle medesime somme della Missione 15, Programma 3, Titolo 1;</p> <p>3) prelievo dalla Missione 20, Programma 3, Titolo 1 e incremento delle medesime somme della Missione 14, Programma 2, Titolo 1;</p> <p>4) prelievo dalla Missione 20, Programma 3, Titolo 1 e incremento delle medesime somme della Missione 15, Programma 3, Titolo 1.</p>	<p>euro;</p> <p>2) 100.000,00 euro;</p> <p>3) 50.000,00 euro;</p> <p>4) 200.000,00 euro.</p>	2025
Risorse derivanti da nuove/maggiori entrate	//	//	//
Altre modalità	//	//	//



Consiglio regionale della Campania

SOMMARIO

Capo I - Sostegno alla permanenza, al rientro e all'attrazione sul territorio regionale dei giovani talenti

- Art. 1 Disposizioni generali e definizioni
- Art. 2 Benefici economici
- Art. 3 Incentivi per la realizzazione di progetti e interventi volti a migliorare l'immagine aziendale
- Art. 4 Cumulabilità dei benefici
- Art. 5 Disposizioni di attuazione

Capo II - Promozione del Made in Campania e sviluppo di attività produttive a iniziativa degli emigrati di ritorno

- Art. 6 Misure per favorire l'attrattività del sistema produttivo e commerciale campano nel mondo
- Art. 7 Fondo per il finanziamento dell'articolo 20 della legge regionale 19 febbraio 1996, n. 2

Capo III - Disposizioni finali

- Art. 8 Valutazione
- Art. 9 Norma finanziaria
- Art. 10 Entrata in vigore



Consiglio regionale della Campania

Capo I

Sostegno alla permanenza, al rientro e all'attrazione sul territorio regionale dei giovani talenti

Art. 1

Disposizioni generali e definizioni

1. Le disposizioni del presente capo, allo scopo di promuovere la competitività e l'attrattività del tessuto economico regionale in coerenza con le finalità previste all'articolo 8, comma 2 della legge regionale 8 agosto 2016, n. 26 (Costruire il futuro. Nuove politiche per i giovani), sostengono la permanenza, il rientro e l'attrazione sul territorio dei giovani talenti.
2. Ai fini della presente legge, si intendono per giovani talenti i soggetti di età non superiore a trentacinque anni che abbiano conseguito almeno uno dei seguenti titoli di studio, ovvero un titolo di studio che sia stato oggetto di riconoscimento in base alla normativa vigente:
 - a) diploma di laurea magistrale in discipline scientifiche, tecnologiche, ingegneristiche e matematiche;
 - b) master universitario di primo o secondo livello o diploma universitario di specializzazione, indipendentemente dalla disciplina;
 - c) dottorato di ricerca, indipendentemente dalla disciplina.

Art. 2

Benefici economici

1. Ai soggetti di cui all'articolo 1, comma 2 è riconosciuto un contributo pari a 2.000,00 euro, purché risultino soddisfatte le seguenti condizioni:
 - a) essere stati assunti da un datore di lavoro privato sul territorio regionale, a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, con contratto di lavoro subordinato ai sensi dell'articolo 2094 del codice civile, a tempo indeterminato e con attività lavorativa svolta a tempo pieno o parziale;
 - b) avere un livello di inquadramento contrattuale corrispondente al profilo professionale posseduto;
 - c) essere residenti e domiciliati sul territorio regionale alla data di presentazione della domanda.
2. Ai soggetti che soddisfino le condizioni previste al comma 1 e che non siano residenti e domiciliati sul territorio regionale nei trenta giorni precedenti la data di assunzione, è riconosciuto un ulteriore contributo, per un massimo di tre anni, determinato forfettariamente nella misura di 500,00 euro annui, a titolo di sostegno al reperimento e al mantenimento di un'adeguata sistemazione abitativa sul territorio regionale, a condizione che tale sistemazione coincida con la residenza e il domicilio.
3. Il contributo di cui al comma 2:
 - a) è aumentato di 500,00 euro annui se la sistemazione abitativa risulta localizzata nei Comuni rientranti nella Strategia nazionale per lo sviluppo delle aree interne del Paese (SNAI) o nelle tipologie previste all'articolo 1, comma 2 della legge 6 ottobre 2017, n. 158 (Misure per il sostegno e la valorizzazione dei piccoli comuni, nonché disposizioni per la riqualificazione e il recupero dei centri storici dei medesimi comuni) e successive modifiche;
 - b) è aumentato di 1.000,00 euro annui qualora lo spostamento della residenza e del domicilio riguardi il nucleo familiare del richiedente con la presenza di almeno un minore. Qualora il nucleo familiare del



Consiglio regionale della Campania

richiedente comprenda due o più minori, il contributo è aumentato di 200,00 euro annui per ciascun minore oltre il primo.

4. I contributi di cui ai commi 1 e 2 sono richiesti, a pena di decadenza, entro sei mesi dall'assunzione. Qualora sia stato previsto un periodo di prova, i contributi sono richiesti, a pena di decadenza, entro sei mesi dal superamento del periodo medesimo.
5. In caso di sopravvenuta sussistenza, nell'annualità successiva alla prima, delle condizioni previste al comma 3, l'interessato presenta integrazione della domanda di contributo.
6. Il contributo di cui al comma 1 e le diverse annualità del contributo di cui al comma 2 sono erogati anche qualora il beneficiario risulti occupato sul territorio regionale con un rapporto di lavoro diverso da quello in essere alla data di presentazione della domanda di contributo, purché anche il nuovo rapporto di lavoro abbia le caratteristiche di cui al comma 1, lettere a) e b), e sia verificata la permanenza della residenza e del domicilio da parte del beneficiario sul territorio regionale.

Art. 3

Incentivi per la realizzazione di progetti e interventi volti a migliorare l'immagine aziendale

1. Al fine di promuovere la competitività e l'attrattività del tessuto economico regionale anche attraverso il miglioramento dell'immagine aziendale, la Regione concede ai datori di lavoro privati operanti sul territorio regionale incentivi per la realizzazione dei seguenti interventi:
 - a) redazione e realizzazione di piani di comunicazione interna ed esterna finalizzati all'attrazione di giovani talenti;
 - b) organizzazione di *recruiting day*, anche in collaborazione con i Centri per l'impiego;
 - c) partecipazione a *career day* presso fiere o università;
 - d) organizzazione di *open day* aziendali.
2. L'ammontare dell'incentivo, erogato in regime "de minimis" di cui al Regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, non può eccedere annualmente l'importo di 5.000,00 euro.

Art. 4

Cumulabilità dei benefici

1. I benefici economici e gli incentivi di cui alla presente legge sono cumulabili con altri eventuali aiuti pubblici previsti per le medesime finalità.

Art. 5

Disposizioni di attuazione

1. La Giunta regionale, con propri provvedimenti e previo parere della commissione consiliare competente, individua:
 - a) le classi di laurea rilevanti ai fini dell'articolo 1, comma 2, lettera a);



Consiglio regionale della Campania

- b) il voto minimo di laurea rilevante ai fini dell'ottenimento dei benefici previsti all'articolo 2, per i soggetti in possesso unicamente di tale titolo di studio;
- c) le modalità di presentazione delle domande per i benefici di cui all'articolo 2, gli eventuali ulteriori requisiti di ammissibilità delle stesse, le procedure e i termini di concessione ed erogazione, nonché le cause di revoca dei benefici medesimi;
- d) le modalità di presentazione delle domande per gli incentivi previsti all'articolo 3, gli eventuali ulteriori requisiti di ammissibilità delle stesse, le procedure e i termini di concessione ed erogazione, nonché le cause di revoca degli incentivi medesimi.

Capo II

Promozione del Made in Campania e sviluppo di attività produttive a iniziativa degli emigrati di ritorno

Art. 6

Misure per favorire l'attrattività del sistema produttivo e commerciale campano nel mondo

1. Al fine di migliorare l'attrattività del sistema produttivo e commerciale campano e valorizzare l'immagine del *Made in Campania* nel mondo, la Regione:
 - a) promuove, anche attraverso l'organizzazione di forum e conferenze, iniziative volte all'attrazione degli investimenti e allo scambio e interscambio commerciale tra imprese aventi sede in Campania e imprenditori di origine campana residenti all'estero, al fine di incrementare i processi di internazionalizzazione, rivolti soprattutto alle piccole e medie imprese;
 - b) sostiene l'organizzazione di vacanze-lavoro destinate ai discendenti degli emigrati campani, con l'obiettivo di favorire, in particolare, la conoscenza delle produzioni di eccellenza e delle filiere locali, nonché di accrescere le esportazioni verso i paesi esteri.

Art. 7

Fondo per il finanziamento dell'articolo 20 della legge regionale 19 febbraio 1996, n. 2

1. Al fine di incentivare l'avvio di attività produttive da parte degli emigrati rientranti in Campania, dando attuazione alle disposizioni contenute nell'articolo 20 della legge regionale 19 febbraio 1996, n. 2 (Interventi regionali in favore dei cittadini campani residenti all'estero) e successive modifiche, è istituito nel bilancio regionale un apposito fondo quantificato in 200.000,00 euro per ciascuna delle annualità 2023, 2024 e 2025.
2. La Giunta regionale provvede ad adeguare i criteri di attuazione dell'articolo 20 della legge regionale 2/1996 con apposita deliberazione adottata ai sensi dell'articolo 22 della medesima legge.
3. I contributi di cui al presente articolo sono concessi nel rispetto della normativa europea in materia di aiuti di Stato, qualora ne sussistano i presupposti.
4. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo si provvede ai sensi dell'articolo 12, comma 4.



Consiglio regionale della Campania

Capo III *Disposizioni finali*

Art. 8 *Valutazione*

1. La Giunta regionale provvede a trasmettere le relazioni informative sulla presente legge ai sensi dell'articolo 7, comma 2 bis, della legge regionale 14 ottobre 2015, n. 11 (Misure urgenti per semplificare, razionalizzare e rendere più efficiente l'apparato amministrativo, migliorare i servizi ai cittadini e favorire l'attività di impresa. Legge annuale di semplificazione 2015).

Art. 9 *Norma finanziaria*

1. Agli oneri derivanti dall'attuazione dell'articolo 2, quantificati in 500.000,00 euro per ciascuna delle annualità 2023, 2024 e 2025, si provvede mediante prelievo dalla Missione 20, Programma 3, Titolo 1 e incremento delle medesime somme della Missione 15, Programma 3, Titolo 1, del bilancio di previsione finanziario 2023-2025.
2. Agli oneri derivanti dall'attuazione dell'articolo 3, quantificati in 100.000,00 euro per ciascuna delle annualità 2023, 2024 e 2025, si provvede mediante prelievo dalla Missione 20, Programma 3, Titolo 1 e incremento delle medesime somme della Missione 15, Programma 3, Titolo 1, del bilancio di previsione finanziario 2023-2025.
3. Agli oneri derivanti dall'attuazione dell'articolo 6, quantificati in 50.000,00 euro per ciascuna delle annualità 2023, 2024 e 2025, si provvede mediante prelievo dalla Missione 20, Programma 3, Titolo 1 e incremento delle medesime somme della Missione 14, Programma 2, Titolo 1, del bilancio di previsione finanziario 2023-2025.
4. Agli oneri derivanti dall'attuazione dell'articolo 7, quantificati in 200.000,00 euro per ciascuna delle annualità 2023, 2024 e 2025, si provvede mediante prelievo dalla Missione 20, Programma 3, Titolo 1 e incremento delle medesime somme della Missione 15, Programma 3, Titolo 1, del bilancio di previsione finanziario 2023-2025.

Art. 10 *Entrata in vigore*

1. La presente legge entra in vigore il quindicesimo giorno successivo alla data di pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione Campania.